



SENT.	216/08
CONT.	656/07
CRCAL.	694

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - SEZIONE
SEZIONE LAVORO

nella persona del giudice unico Dott. Jacqueline Monica MAGI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1 Grado iscritta al N. 656/2007 R.G.
promossa da:

omississ

TRIB



omississ

tutti elettivamente domiciliati in VIA GRANDE, 82 -
LIVORNO, presso e nello studio dell'avv. ALTINI CLAUDIO
che lo rappresenta e difende;

RICORRENTI

contro:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
elettivamente domiciliato in AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO - FIRENZE, presso e nello studio dell'avv.
GAMBINI MICHELE che lo rappresenta e difende;

CONVENUTO

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA
DI LIVORNO (EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI)
elettivamente domiciliato in AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO - FIRENZE, presso e nello studio dell'avv.
GAMBINI MICHELE che lo rappresenta e difende;

CONVENUTO

in punto a:

"222050 - retribuzione"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 02.08.2006 i ricorrenti in
intestazione convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica
Istruzione e l'Ufficio scolastico provinciale di Livorno davanti il
Giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno chiedendo



dichiararsi il diritto dei ricorrenti alla corresponsione da parte del Ministero dell'indennità di vacanza contrattuale del rinnovo del CCNL di settore scuola scaduto il 31.12.01 e condannarsi il Ministero al pagamento della predetta indennità dal 01.04.02 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti inclusa la ex indennità di contingenza e dal 01.07.02 nella misura del 50% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti e ciò fino all'effettivo soddisfo dei ricorrenti oltre interessi legali sulle somme dalle singole scadenze al saldo.

All'uopo il ricorrente esponeva quanto segue:

- Di essere tutti dipendenti del Ministero convenuto con contratto di lavoro regolamentato dal CCNL settore scuola anno 1998-2001 con scadenza il 31.12.01, rinnovato il 24.07.03;
- Che detto contratto all'art.1 punto 5) prevede e disciplina l'istituto della vacanza contrattuale disponendo che dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità con modalità e scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23.07.93 e dal D.Lgs.165/01;
- Che l'Accordo del 23.07.93 prevede che dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal



mese successivo o dalla data di presentazione delle piattaforme, ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione il cui importo sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza e dopo sei mesi di vacanza contrattuale l'importo sarà calcolato nel 50%;

- Che ai ricorrenti alcuna indennità è stata corrisposta nonostante il CCNL sia scaduto molto prima della firma delle intese per il nuovo contratto e che quindi per legge spetti detta indennità;

- Che scopo di detta indennità è di garantire il funzionamento del sistema contrattuale incentivando il rispetto delle scadenze contrattuali, in particolare le cadenze biennali di rinnovo del CCNL di categoria per la parte economica;

- Che ampia giurisprudenza l'ha sempre riconosciuta nella misura legale di cui sopra.

Il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ufficio scolastico provinciale di Livorno si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto.

Esponavano i convenuti:

- Che il nuovo CCNL di settore era stato firmato in data 24.07.03 riferito al biennio economico 2002-2003 con effetto retroattivo al 01.01.02, data dalla quale i ricorrenti hanno avuto gli arretrati e data dalla quale gli stessi chiedono decorrere la



indennità di vacanza contrattuale, decorsi i tre mesi di cui all'Accordo sul costo del lavoro, coprendo quindi anche il periodo da loro chiesto;

- Che l'Accordo sul costo del lavoro del 1993 prevedeva detta indennità come suppletiva, in assenza di un contratto collettivo che adegui quello scaduto, quindi da non applicarsi nel caso perché il contratto nuovo si salda con effetto retroattivo a quello vecchio, quindi una "vacanza contrattuale" non ci sarebbe stata;

- Intendendo diversamente detta indennità assumerebbe il ruolo di sanzione per il ritardo nella stipula del contratto collettivo;

- Richiamava infine la Circolare ministeriale n.103 dell'08.03.96 conforme a detta interpretazione;

- eccepiva altresì la prescrizione quinquennale del credito vantato.

Il processo veniva istruito a mezzo di produzioni documentali non necessitando di ulteriore istruttoria.

All'udienza del 10.07.08 la causa veniva discussa ed il giudice emetteva sentenza che veniva letta dopo che le parti si erano allontanate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto sostenuto da Ministero va considerato alla luce del fatto che ove venga firmato il contratto con effetto retroattivo quanto erogato a titolo di vacanza contrattuale può essere assorbito negli



aumenti negoziali del rinnovo, ma detta indennità consegue automaticamente al verificarsi della condizione del mancato rinnovo contrattuale, come stabilito da norma pattizia.

Lo scopo dell'indennità è quello di sollecitare le parti al rinnovo contrattuale da un lato e dall'altro quello di costituire un'erogazione provvisoria finalizzata a coprire il pregiudizio derivante dal mancato rinnovo contrattuale.

La vacanza contrattuale viene ricostruita come un vero e proprio diritto soggettivo a cui eventuali valutazioni di politica economica non possono essere opposte e nell'accordo sulle modalità di erogazione di detta indennità è chiaramente stabilito che vincoli e limiti di spesa pubblica per la contrattazione collettiva devono trovare allocazione espressa nella contrattazione stessa, cosa che nel caso in specie non avviene.

La vantata prescrizione non sussiste poiché è stata interrotta nel 2006 dalle richieste di tentativo di conciliazione fatte dai ricorrenti, presenti in atti.

Superfluo esaminare ogni altra questione che rimane assorbita.

Per questi motivi il ricorso va accolto.

Spese a carico di parte soccombente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando così provvede:

1) Accoglie il ricorso e per l'effetto, accertato il diritto dei ricorrenti alla corresponsione da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-



tempore, dell'indennità per la vacanza contrattuale del rinnovo del CCNL di settore scaduto il 31.12.01, condanna detto Ministero al pagamento di detta indennità dal 01.04.02 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza, e dal 01.07.02 nella misura del 50% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti fino all'effettivo soddisfo dei ricorrenti oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.

2) Spese legali a carico di parte soccombente liquidate forfetariamente in € 4000,00, oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Livorno 10.07.08

CANCELLIERE CI
Lucrezia Antonella PIZZUTO

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dessa Dott.ssa Antonella Magi

Depositato in Cancelleria
Livorno

10.07.2008



CANCELLIERE CI
Lucrezia Antonella PIZZUTO

E' copia conforme al suo originale
Livorno

21 LUG. 2008

Il Cancelliere B3
Monico Bergamo

